

Cremona, 20 maggio 2024

Dott. Giovanni LEONARDI
Capo Dipartimento One Health
Ministero della Salute

Dott. Ugo SANTUCCI
Direttore Ufficio 6 (ex) DGSAF

Dott. Ugo DELLA MARTA
Direttore Generale (ex) DGISAN

Dott. Giuseppe BLASI
Capo Dipartimento Pac e Sviluppo Rurale
Masaf

Dott. Silvia TRAMONTIN
Vicedirettore Generale Accredia

Oggetto: osservazioni e proposte in seguito all'Incontro del 17 aprile u.s. "Sistema di qualità Nazionale Benessere animale (SQNBA) - opportunità e indicazioni operative" - DM n. 341750 2 agosto 2022

Spett. Autorità,

facciamo seguito a quanto in oggetto per avanzare alcune osservazioni e proposte.

1. Con riguardo circolare interministeriale Salute-Masaf, prevista dal DM in oggetto - con la quale saranno fornite le *"indicazioni sulla formazione teorica dei valutatori, in merito ai criteri, contenuti e durata dei corsi di formazione nonché i requisiti minimi che devono possedere gli Enti/società di erogazione degli stessi"* - si propone che:

- **per il ruolo di Veterinario Valutatore in produzione primaria**, ai fini della formazione teorica (Allegato 1, Parte B), siano riconosciuti:
 - a) il corso per Veterinario Aziendale conseguito ai sensi del DM 7 dicembre 2017;
 - b) la formazione teorica acquisita con la frequenza di corsi organizzati da Enti di certificazione su tecniche di audit (Norma UNI EN ISO 19011:2018).
- **per il ruolo di soggetti erogatori la formazione**, siano riconosciute le società scientifiche elencate dal Ministero della Salute (ex DM 2 agosto 2017) e i soggetti indicati dal DM 6 settembre 2023 del Ministero della Salute (articolo 4); per la formazione sulle tecniche di audit (Norma UNI EN ISO 19011:2018), questi soggetti possono avvalersi della collaborazione di un ente di

certificazione; analoga collaborazione potrebbe valere per la formazione richiesta ai fini delle funzioni di riesame e decisione;

- **per la formazione degli allevatori (“Formazione degli addetti”) prevista dai Disciplinari**, si ritiene opportuno che detto requisito venga considerato soddisfatto, armonizzandolo con la formazione obbligatoria già prevista dalla circolare DGSAF 10/07/2023 “*Formazione sul benessere animale*” (Allegato 2) e dal Decreto ministeriale 6 settembre 2023 (Allegato 1).
- **per il ruolo del Veterinario in autocontrollo** (non contemplato nella circolare) si ritiene opportuno considerare quanto suggerito di seguito ai punti 2 e 3.

2. Con riguardo alle attività in autocontrollo descritte dal DM 2 agosto 2022, si ravvisa l’opportunità e l’esigenza di **consentire ai Veterinari in autocontrollo la consultazione degli esiti dei controlli ufficiali inseriti in Classyfarm**. A tutt’oggi, non è possibile conoscerli e il perdurare di questa situazione, oltre ad essere limitante per una effettiva collaborazione tra le parti, potrebbe invalidare o compromettere l’accesso al sistema di certificazione SQNBA per non conformità aperte di cui si è inconsapevoli.

- Il Veterinario in autocontrollo non è non adeguatamente evidenziato dal Sistema SQNBA, nonostante rappresenti la figura che accompagna l’allevatore al cosiddetto “semaforo verde” e nonostante sia l’interfaccia ideale e imprescindibile del Valutatore inviato dall’ente di certificazione. Ciononostante, nel DM 2 agosto 2022 non è prevista nessuna specifica formazione, mentre sarebbe opportuno **prevedere una formazione (auditor interno) che i soggetti erogatori di cui sopra potrebbero organizzare in collaborazione con un ente di certificazione**.

- Si osserva inoltre che le già menzionate attività in autocontrollo non sono esplicitamente attribuite al Veterinario Aziendale ex DM 7 dicembre 2017, come a nostro avviso dovrebbero. Del resto, questo decreto del Ministero della Salute viene citato nelle premesse normative del DM 2 agosto 2022 ed è al Veterinario Aziendale che - di fatto- la disciplina SQNBA (articolo 4) fa riferimento quando richiede all’allevatore di indicare nella domanda di certificazione “*il nominativo del veterinario formalmente incaricato dall’operatore ad inserire i dati di valutazione dell’allevamento nel portale Classyfarm*”. **Si propone pertanto che la valutazione propedeutica all’accesso al procedimento di certificazione (check list Classyfarm) sia effettuata solo dal Veterinario Aziendale ex DM 7 dicembre 2017.**

2. Con riguardo alle attività di valutazione del Veterinario valutatore, si ritiene opportuno prevedere che al momento delle verifiche “della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal Sistema SQNBA (articolo 6, DM 2 agosto 2022) sia presente il Veterinario Aziendale.

3. Considerazioni generali- anche in vista dell’adozione di linee guida e manuali operativi SQNBA

- Dai commenti del Partenariato emerge **molto disorientamento sul ruolo del Veterinario e del Veterinario Aziendale**, una confusione alimentata da una incoerenza normativa generale, dovuta alla stratificazione di momenti storici molto diversi tra loro, da parte di legislatori e di ministeri diversi. Il Veterinario “Aziendale” del 2017 è una figura di autocontrollo in allevamento, non sostituibile (come ventilato da alcune organizzazioni) con altri profili professionali non laureati in Medicina Veterinaria, in quanto figura eminentemente sanitaria creata per l’epidemiologia-sorveglianza e la categorizzazione del rischio ai fini del controllo veterinario ufficiale, ovvero della verifica della conformità sanitaria di quel dato allevamento, anche ai fini della certificazione.

- Dal momento che il sistema di categorizzazione del rischio ClassyFarm viene utilizzato anche dalla disciplina SQNBA come “pre-requisito” per accedere alla certificazione di qualità, non è eludibile considerare che quello stesso Veterinario che immette i dati in Classyfarm per la categorizzazione del rischio **non può che essere, quando volontariamente designato tale dall'allevatore, il Veterinario Aziendale ex decreto del 2017.**

- Quanto all'incaricato, figura dismessa eppure riproposta da alcune organizzazioni, desideriamo far presente che chi scrive ha avanzato da tempo la proposta di introdurre il principio normativo secondo il quale nell'allevamento **dove l'operatore abbia designato il Veterinario Aziendale ai sensi del DM 7 dicembre 2017, nessun altro vi possa svolgere i compiti** previsti dal DM 7 dicembre 2017 e dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale) e dal Sistema SQNBA in autocontrollo.

- Si dovrebbe infine incentivare, come fino ad ora non è stato, la diffusione del ruolo di Veterinario Aziendale, in termini di categorizzazione più favorevole dell'allevamento, di certificabilità e di accesso ai pagamenti per l'EcoSchema 1, **valorizzando la presenza del Veterinario Aziendale tra i fattori organizzativi dell'allevamento che concorrono “algoritmicamente”** al miglioramento della categorizzazione del rischio ai fini del controllo ufficiale, degli impegni richiesti dall'EcoSchema 1 e dei requisiti del Sistema SQNBA.

Auspiciando un maggiore e costante coinvolgimento delle rappresentanze veterinarie, ringraziamo per l'attenzione, confidando in un riscontro e in ulteriori occasioni di confronto in tutte le sedi opportune.

Cordiali saluti

F.to

Dott. Marco Colombo
Vicepresidente ANMVI
(Settore Animali da Reddito)

Dott. Vito Loconte
Presidente SIVARSIB

Affiliata UEVP

